



Consiglio regionale

Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione Abruzzo istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica è inteso come supporto a insegnanti, studenti, famiglie, dirigenti e personale ATA per il miglioramento della qualità della vita e del lavoro in ambito scolastico e la promozione della salute e del benessere psicofisico.
3. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:
 - a) informare, orientare e sostenere docenti, genitori ed alunni, individualmente o in gruppo, preferenzialmente in termini di osservazione, per evitare l'individualizzazione dei fenomeni, in un'ottica sistemica del mondo scolastico;
 - b) individuare eventuali percorsi di sostegno, con prevenzione specifica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) con interventi tali da incidere sia sulle forme di potenziamento che di svantaggio;
 - c) promuovere una cultura della formazione psicologica;
 - d) programmare attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
 - e) promuovere le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio, bullismo e cyberbullismo e dipendenze;
 - f) intervenire, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo, di disagio psicosociale e di dispersione scolastica;
 - g) favorire ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;
 - h) favorire la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;
 - i) promuovere l'integrazione nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.
4. Il Servizio di psicologia scolastica può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.
5. Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività:

- a) interventi rivolti agli allievi: funzionamento di uno spazio di ascolto; attività di sostegno all'orientamento; sviluppo di competenze chiave sociali e civiche; sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo; sviluppo del senso di autostima e autoefficacia; contrasto a bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze; prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica; iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
 - b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo: promozione e valorizzazione del ruolo e della professione; supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES); sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe; collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture, promozione di competenze di gestione di gruppo e di decision making;
 - c) interventi rivolti alle famiglie: promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa; sviluppo della collaborazione scuola-famiglia;
 - d) monitoraggio costante del clima organizzativo e della sua influenza sul benessere psicologico ai vari livelli dell'istituzione scolastica (alumni, docenti, personale, famiglie).
2. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

Art. 3

(Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di istruzione organizza il Servizio di psicologia scolastica, d'intesa con le ASL e le istituzioni scolastiche, e con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché dell'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo.
2. Il Servizio di psicologia scolastica è composto da almeno 18 professionisti psicologi operanti sull'area regionale, con l'individuazione di Istituti capofila, in raccordo con la Dirigenza scolastica, docenti e famiglie anche in relazione alle esperienze pregresse messe in atto nel settore di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con l'Ordine degli Psicologi, presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica.
4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione territoriale del Servizio;
 - b) realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.
5. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.
6. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di istruzione pubblica, annualmente, l'elenco degli istituti scolastici in cui è attivo il Servizio di psicologia scolastica.
7. Gli psicologi previsti alla lettera b) del comma 4 sono scelti tra quelli inseriti in un elenco predisposto dalla Giunta regionale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica che tenga conto dei seguenti titoli:

- a) esperienze nel settore della psicologia scolastica;
- b) esperienze nei servizi di consulenza psicologica dell'età evolutiva;
- c) esperienze lavorative in enti pubblici o privati relative alla fascia dell'età evolutiva;
- d) master o perfezionamento o dottorato di ricerca nei settori della psicologia scolastica e dell'età evolutiva;
- e) attività di didattica in master o corsi di perfezionamento nei settori della psicologia scolastica e dell'età evolutiva o attività di ricerca e pubblicazioni nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva;
- f) scuola di specializzazione in Psicoterapia.

Art. 4

(Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione coordina ed assicura il monitoraggio e la diffusione del Servizio di psicologia scolastica.
2. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione è istituito il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal direttore della struttura medesima o suo delegato; il Comitato è composto da:
 - a) un rappresentante di ciascuna ASL individuato dall'ASL medesima;
 - b) un rappresentante degli studenti designato dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;
 - c) un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - d) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - f) un rappresentante degli educatori professionali designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - g) tre psicologi esperti in psicologia scolastica iscritti all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo designati dal Consiglio regionale dell'Ordine;
 - h) un dipendente in servizio presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione, che assicura le funzioni di Segreteria del Comitato.
3. Le designazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.
4. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato si riunisce trimestralmente e quando se ne presenti la necessità.
6. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
7. Il Comitato, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, monitora le attività in corso nel territorio regionale finanziate con il protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della

qualità della vita e del lavoro in ambito scolastico e di promozione della salute e del benessere psicofisico.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare permanente competente per materia e al Comitato per la legislazione una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni relative all'anno scolastico appena concluso:
 - a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia (scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie);
 - b) la tipologia di interventi;
 - c) il numero complessivo di utenti che si rivolgono al servizio differenziati per tipologia di interventi;
 - d) l'ammontare delle risorse stanziato nel periodo di riferimento con l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
 - e) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione del servizio ed eventuali proposte circa i provvedimenti da adottare.
3. Il Comitato per la legislazione, ai sensi del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti della relazione inviata e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.
6. La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e all'Ordine degli psicologi per discutere anche gli esiti delle attività valutative di cui al presente articolo ed invia al Consiglio regionale la valutazione condivisa dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta di eventuali provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato Tecnico Scientifico.
7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 6

(Servizio di psicologia a supporto degli studenti universitari)

1. Gli studenti iscritti nelle Università abruzzesi possono usufruire del Servizio di cui all'articolo 1 attivo presso gli istituti scolastici di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 72.000,00 per l'anno 2023 ed in euro 300.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 04, Programma

06, Titolo 1, capitolo 71660/1 "Istituzione del Servizio di Psicologia scolastica" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, esercizi 2023, 2024 e 2025.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata come segue:
 - a) esercizio 2023: con la seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo 71660/1 "Istituzione del Servizio di Psicologia scolastica" per euro 72.000,00;
 - 2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) - C. Resp. DPB per euro 42.500,00;
 - 3) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo 31111/1 (Entrate da versamenti rilascio autorizzazioni materia paesaggistica) - C. Resp. DPC per euro 29.500,00.Le maggiori spese di cui al punto 1) sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui ai punti 2) e 3);
 - b) esercizi 2024 e 2025: si provvede ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di emergenza sociale connesse all'epidemia da COVID-19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle economie derivanti dall'utilizzo delle risorse a valere sulla sezione speciale 2 del PSC Abruzzo 2000-2020, in conformità alle norme e procedure che regolano il fondo sviluppo e coesione.
3. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 2, lettere a) e b) per dare attuazione alla presente legge; l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione; l'autorizzazione delle relative spese di cui al comma 2, lettera b) è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.
4. Per le annualità successive al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 8

(Norma abrogativa)

1. La legge regionale 23 gennaio 2004, n. 3 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica) è abrogata.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 92/3 del 3.8.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/